



COPIA

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50**OGGETTO****INCARICO AGLI AVVOCATI BANDIERA E ALESSANDRINO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO SIG. BIONDANI ENRICO - I.C.I. ANNO 2009.**

L'anno 2016 addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente	Assente
X	
X	
X	

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) PASSARIN VINCENZINO | SINDACO |
| 2) NALIN ALESSIA MARTINA | ASSESSORE |
| 3) OCCHIALI ENRICO | ASSESSORE |

Partecipa all'adunanza il Dr. TOMMASO D'ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

- Deliberazione meramente esecutiva
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Incarico agli Avvocati Bandiera e Alessandrino per costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso ricorso in appello Sig. Biondani Enrico - I.C.I. anno 2009.

PREMESSO che in data 22/12/2014 è stato notificato al Sig. Biondani Enrico avviso di accertamento I.C.I. anno 2009, ns. prot. n. 4763 del 19/12/2014;

PRESO ATTO che contro il predetto avviso il contribuente nei termini consentiti dalla legge ha contestato l'avviso di accertamento predetto presentando ricorso ns. prot. n. 672 del 20/02/2015 da depositare dinanzi la Commissione Tributaria di Verona;

EVIDENZIATO che la Sez. n. 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona con sentenza n. 35/2016 del 02/02/2016 depositata il 16/02/2016 ha respinto il ricorso n. 156/2015 accogliendo le ragioni del Comune;

PRESO ATTO che in data 08/09/2016 è stato notificato a questo Ente mediante Raccomandata A/R l'atto di appello protocollato agli atti ns. prot. n. 3348 da parte del Sig. Biondani Enrico, da depositare presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia;

DATO ATTO che:

- il contenzioso tributario con il Sig. B. si protrae dall'anno d'imposta 2005, primo anno a decorrere dal quale l'ufficio tributi ha notificato avvisi di accertamento relativi alla medesima pretesa fiscale e contro i quali avvisi il contribuente ha sistematicamente proposto ricorso;
- con riferimento alle annualità d'imposta 2005 e 2006 si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con Sentenze, rispettivamente n. 94.15.13 e n. 95.15.13 entrambe del 24.06.2016;
- le Sentenze richiamate rigettano il ricorso del contribuente in punto di non debenza del tributo e confermano la tassabilità del complesso dei beni quale area fabbricabile disponendo, al contempo, una parziale riduzione della base imponibile ed applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, nella misura minima, in luogo di quella per omessa; entrambe le sentenze sono state impugnate dal B. con ricorso per Cassazione attualmente pendente;
- con riferimento all'annualità d'imposta 2007, con Sentenza n. 187/04/14 del 10.02.2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ritiene non fondato il ricorso in punto di non debenza del tributo e confermata la tassabilità degli immobili quale area fabbricabile disponendo, al contempo, una parziale riduzione della base imponibile ed applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, nella misura minima, in luogo di quella per omessa; contro la predetta Sentenza il B. ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale, ricorso attualmente pendente;
- con riferimento all'annualità d'imposta 2008, con Sentenza n. 329/03/15 del 06.03.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni determinando le stesse nell'aumento minimo di legge sulla sanzione base con rigetto del resto delle pretese del ricorrente; contro la predetta Sentenza il B. ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale, ricorso attualmente pendente;
- con riferimento all'annualità d'imposta 2009, con Sentenza n. 35/2016 del 02.02.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ha respinto integralmente il ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese;

RITENUTO opportuno, nell'interesse del Comune procedere a resistere in appello chiedendo l'assistenza legale, considerata la complessità dell'argomento trattato e per sostenere la fondatezza delle pretese fiscali dell'avviso di accertamento indicato già riconosciute dal Giudice di I° grado;

VISTO il combinato disposto degli artt. 17 e 4 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, quali risulta essere l'incarico di rappresentanza legale, avviene nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

DATO ATTO che, considerato anche i brevi termini di legge per la costituzione in giudizio, con nota prot. n. 3661 del 29.09.2016 è stata avviata informale consultazione del mercato richiedendo a numero quattro Avvocati di formulare preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale relativamente al ricorso di cui in oggetto;

CONSIDERATO che entro le ore 11.00 del giorno 03.10.2016, fissato per la trasmissione dei preventivi di spesa, tutti i professionisti hanno prodotto via e-mail le loro migliori offerte che qui di seguito si riassumono:

- nota prot. n. 3675 del 03.10.2016 - Avv. Enrico Toson con studio in Padova - compenso offerto € 2.036,00, al netto di IVA e C.p.A;
- nota prot. n. 3694 del 03.10.2016 - Avv. Tiziano Lucchese con studio in Verona - compenso offerto € 2.415,00, al netto di IVA e C.p.A;
- nota prot. n. 3695 del 03.10.2016 - Avv. Giovanni De Salvo, con studio in Verona - compenso offerto € 2.400,00, al netto di IVA e C.p.A;
- nota prot. n. 3696 del 03.10.2016 - Avv. Bandiera Marco con studio in Legnago - compenso offerto € 1.431,21, al netto di IVA e C.p.A;

VALUTATO maggiormente conveniente economicamente il preventivo trasmesso dall'Avv. Bandiera con studio in Legnago (VR);

RITENUTO allo scopo di nominare gli Avvocati Marco Bandiera e Mauro Alessandrino aventi studio in Legnago (VR), considerati idonei all'incarico per difendere l'Ente già vittorioso in I° grado;

VISTA la proposta di parcella dei medesimi in data 03/10/2016, qui unita *allegato A*), la quale evidenzia una spesa di complessivi € 1.431,21 (compresa contributo Cassa Avvocati 4% e IVA 22%);

VISTO altresì il disciplinare d'incarico per il conferimento di incarico professionale, *allegato B*) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI PROPONE

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a resistere al giudizio instaurato avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia di cui all'art. 4,c.2 D. Lgs. 546 del 1992, in rappresentanza di questo Comune, in proprio o per mezzo di un suo delegato, per formulare controdeduzioni al ricorso in appello promosso innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, presentato dal Sig. Biondani Enrico in materia di Imposta comunale sugli immobili;
2. DI INDIVIDUARE gli Avvocati Marco Bandiera e Mauro Alessandrino aventi studio in Legnago (VR), Via Roma, n. 38, per la rappresentanza e difesa del Comune di Boschi Sant'Anna;
3. DI APPROVARE la proposta di parcella in proposito trasmessa dai medesimi, *allegato A*), che fa parte integrante e sostanziale, riportante un onere complessivo a carico di questo Ente di € 1.431,21 (compresa contributo Cassa Avvocati 4% e IVA 22%);
4. DI APPROVARE altresì il disciplinare d'incarico per il conferimento di incarico professionale, *allegato B*), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario dell'iscrizione nel redigendo Bilancio di Previsione 2016-2018 del Fondo rischi spese legali, in adempimento a quanto

prescritto dal principio di cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con previsione di stanziamento adeguato anche al presente contenzioso;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa relativo;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE



Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO*

Avv. Mauro Alessandrino*

Avv. Annachiara Bandiera*

Avv. Marco Bandiera

P.I. 03364200232

Spett.

Comune di Boschi S. Anna

P.zza Boschi S. Anna n. 31

Boschi S. Anna (VR)

Pec: protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it

Legnago, lì 03 ottobre 2016

Alla C.A. Sindaco Sig. Vincenzino Passarin

OGGETTO: Proposta per competenze professionali.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di un preventivo per una causa da trattare innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, di impugnazione della sentenza n. 35/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, Vi comunico che, in ossequio a quanto disposto dal vigente Decreto n. 140/2012, applicando le tariffe minime di cui alla tabella A allegata alla summenzionata norma, le spese legali per ciascuna delle due procedure sono le seguenti: fase di studio € 330,00, fase introduttiva € 180,00, fase istruttoria € 198,00, fase decisionale € 420,00, per un totale di € 1.128,00 + 4% CPA + 22 % IVA = € 1.431,21 (euro millequattrocentotrentuno/21). A tale somma dovranno essere aggiunte le eventuali ulteriori spese da sostenere (marche da bollo, spese di notifica, rimborso chilometrico ecc.) attualmente non quantificabili. Sono escluse eventuali spese per ulteriori attività di competenza di terzi (quali ad esempio C.T.U.) attualmente non quantificabili. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto di cui sopra, nel caso di conciliazione giudiziale il compenso sarà aumentato del 25%. Rimane inteso che, qualora in sede giudiziale venissero liquidate competenze in misura maggiore, queste rimarranno di competenza dello scrivente. Vi chiedo, infine, che, per motivi organizzativi, in caso di Vostra accettazione della presente proposta, l'incarico venga conferito, oltre che allo scrivente, anche al Collega di studio Avv. Mauro Alessandrino, ovviamente senza alcun aggravio di costi a Vostro carico.

Nel rimanere in attesa di un Vostro cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più

COMUNE DI BOSCHI S. ANNA			
- 3 OTT. 2016			
Prot.	Cat.	Cl.	Fasc.
3696			

Cordiali Saluti
Avv. Marco Bandiera

Via Roma n° 38 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442602224 (2 linee r.a.) Fax n° 0442600314

Via Della Valverde, 87 - 37122 Verona

P.I. 03005860238

www.avvocatialessandrinoandiera.it

e-mail: studio@avvocatialessandrinoandiera.it

DISCIPLINARE DI INCARICO PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il Comune di Boschi Sant'Anna, corrente in Boschi Sant'Anna, P.zza Sant'Anna n. 31, C.F. e P.I. 00686570235, in persona del Sindaco Sig. Passarin Vincenzino nato a Bevilacqua (VR) il 25/04/1945, cod. fisc. PSSVCN45D25A837R, residente in Boschi Sant'Anna, Via Sabbioni n. 10 ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE

all'Avv. Marco Bandiera, C.F. BNDMRC74P25E512A e all'Avv. Mauro Alessandrino, C.F. LSSMRA71B17E512J entrambi con Studio in Legnago (VR), Via Roma n. 38, ("Professionisti", o "Avvocati" o "Legali"), sia congiuntamente che disgiuntamente, l'incarico di difesa nella vertenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto promossa Biondani Enrico avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 4763 del 19/12/2014 emesso ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2009 ed avente valore dichiarato di € 7.701,00

PATTUISCE

con i predetti Professionisti, che accettano, quanto segue.

1) Compenso

Il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra è così convenuto:

- a) euro 330,00 per la fase di studio della controversia,
- b) euro 180,00 per la fase introduttiva del procedimento,
- c) euro 198,00 per la fase istruttoria,
- d) euro 420,00 per la fase decisoria,

e così complessivamente euro 1.128,00, oltre al 4% contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

I compensi di cui sopra si riferiscono solo ed esclusivamente al procedimento giudiziale di cui sopra e solo per la fase d'appello.

2) Spese

Nei compensi di cui all'art. 1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.). Ogni spesa e costo a carico del Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dagli avvocati, rifusi a richiesta di questi ultimi.

3) Informazione circa la complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili

Il Cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

4) Pagamenti

Il Cliente s'impegna a pagare ai professionisti i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo, in conformità a quanto pattuito.

5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione

Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato gli importi di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale.

Boschi Sant'Anna -Legnago, lì

Il Sindaco Sig. Vincenzino Passarin

Avv. Marco Bandiera

Avv. Mauro Alessandrino

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Incarico agli Avvocati Bandiera e Alessandrino per costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso ricorso in appello Sig. Biondani Enrico - I.C.I. anno 2009.



Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

• **In ordine alla regolarità tecnica:**

- favorevole
- sfavorevole
-

Il Responsabile del Servizio
F.to *PASSARIN VINCENZINO*

data parere: 03/10/2016

• **In ordine alla regolarità contabile:**

- favorevole
- sfavorevole
-

Il Responsabile del Servizio
F.to *SARTORI dr.ssa PATRIZIA*

data parere: 03/10/2016

• **Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):**

- favorevole
- sfavorevole
-

Il Responsabile del Servizio

data parere:

• **Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.**



VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. TOMMASO D'ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 320


Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 11/10/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Alessandra Guerzoni

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 11/10/2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni